Repertorio n.1996

COMUNE DI MONTECATINI VAL DI CECINA

Provincia di Pisa –

CONTRATTO PER L'APPALTO DEI LAVORI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PISTA PEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA I CENTRO URBANO DI PONTEGINORI ED IL CIMITERO.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasedici e di questo il giorno venti del mese di aprile (20.04.2016), nell'Ufficio di Segreteria del Comune di Montecatini Val di Cecina, sito in via Roma n. 1, nel Palazzo Comunale;==========

Avanti di me Dott.ssa .Rosanna Mattera, Segretario del Comune suddetto, autorizzato a rogare contratti nell'interesse dell'Amministrazione, ai sensi dell'art.97, IV comma del D.lgs. n.267/2000, si sono personalmente costituiti:==========

1) il Comune di Montecatini Val di Cecina (Provincia di Pisa), con sede in Montecatini Val di Cecina (Pi), via Roma n. 1, codice fiscale 00344340500, in questo atto rappresentato da: Geom. Raffaele Bartolini c.f. BRTRFL61H07F458E, nato il 07.06.1961 a Montecatini Val di Cecina(Pi), nella sua qualità di Istruttore Tecnico, dipendente del Comune di Montecatini Val di Cecina domiciliato per la carica presso il Comune, il quale, dichiara di agire non in proprio ma in nome e per conto del Comune di Montecatini Val di Cecina e non altrimenti, che nel contesto dell'atto verrà chiamato "Comune" e si costituisce in questo atto e lo stipula in forza dei poteri che a lui derivano giusto provvedimento del Responsabile dell'area tecnica n. 320 del

06.06.2013 esecutivo, in atti. ==========

2) il sig. Gabellieri Alessio nato Volterra il 07.06.1977 e residente a Volterra in via Corrado Ricci , n. 1 C.F. GBLLSS77H07M126S qualità di legale rappresentante della ditta edile Gabellieri Alessio con sede in Volterra (PI9 in località Pian del Gelsi – P.I. 01642470502 in seguito denominato semplicemente "Appaltatore"=

Le parti, della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario Rogante sono certo, con il mio consenso dichiarano di rinunciare, in questo atto, all'assistenza dei testimoni e chiedono di far constare per atto pubblico quanto segue.==========

PREMESSO

PREMESSO CHE:

- Premesso che:
  - con Determinazione n. 665 del 30.10.2015 è stata disposta l'indizione della gara ed approvati gli atti di gara per l'appalto dei lavori di Realizzazione di Pista Pedonale di Collegamento tra i Centro Urbano di Ponteginori ed il Cimitero ai sensi dell'art. 125 commi 4-8 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., nonché art.. 57 comma 6°;
  - con Lettera d'invito prot. n. 4647 del 0907.2015 sono state invitate n. 6 ditte tra quelle in possesso dei requisiti e presenti sul sistema telematico Start;

CHE con determinazione n. 131 del 24.02.2016 si è provveduto alla aggiudicazione definitiva alla Ditta edile **GABELLIERI ALESSIO con sede in Volterra (PI) – Loc.tà Pian Dè Gelsi – P.I. 01642470502,** la quale ha offerto **un prezzo di € 94.723,57= oltre iva al 22% ed un**

totale generale contrattuale di € 115.562,76.==========

CHE si è provveduto alle comunicazioni dell'aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 79 del D.L.vo n°163 del 12/04/2006 attraverso il sistema informatico di START;==========

CHE è stata presentata cauzione definitiva dovuta a garanzia degli obblighi da assumere con il contratto dei lavori in argomento, con polizza fideiussoria per la cauzione definitiva depositata in atti dell'importo di € 11.556.27 fino ad espressa autorizzazione di svincolo da parte del Comune rilasciata dall'agenzia Generali – filiale di Cecina valida dal 19.04.2016 al 19.04.2017;==========

CHE sono stati assegnati al seguente appalto il *Codice CUP* **H71B14000540007-** *Codice CIG:* ***6453896376*** che deve essere riportato in tutti i bonifici relativi a ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore, nonché da eventuali subappaltatori e subcontraenti, ai sensi dell'art. 3, comma 5, della legge n. 136/2010 e s.m.i.; =======

CHE è stato acquisito il DURC ai sensi dell'art. 2 del D.L. 25.9.2002, n. 210, convertito dalla legge 22.11.2002, n. 266, dal quale risulta che l'appaltatore è in regola con gli adempimenti contributivi e assicurativi;

CHE con la sottoscrizione del presente atto l'affidatario attesta il possesso dei requisiti di idoneità a stipulare con la P.A.;==========

CHE con la stipula del presente atto l'affidatario si impegna a rispettare le prescrizioni previste dal d.p.r. 62/2013;==========

CHE si è stabilito di addivenire in data odierna alla stipulazione del contratto in forma pubblica amministrativa. ==========

CHE il presente contratto è stato redatto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11, XIII comma del D.Lgs. n.163/2006, così come

modificato dal D.L. 18/10/2012 n.179 convertito nella L. 17/12/2012 n. 221;==========

le parti convengono e stipulano quanto segue:==========

Art. 1 PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.==========

Art. 2

OGGETTO DEL CONTRATTO

Il Geom Raffaele Bartolini, come sopra identificato , nella sua qualità e rappresentanza come sopra specificato, stipula con l'impresa edile Gabellieri Alessio, che come sopra rappresentata accetta, il presente contratto di appalto di lavori indicati nella premessa e specificati nel Capitolato speciale d'appalto e negli elaborati progettuali citati in premessa, allegati al presente contratto anche se non materialmente, per formarne parte integrante e sostanziale, che rappresenta, e promette e si obbliga di far pagare l'ammontare dei lavori nei modi e termini di cui agli articoli seguenti. Il sig Gabellieri Alessio, in nome e per conto dell'impresa che rappresenta, si obbliga a far eseguire i lavori di cui in parola e si dichiara edotta degli obblighi che col presente atto viene ad assumere ai sensi e per gli effetti della Legge Regione Toscana 13 luglio 2007, n. 38 e s.m.i., di seguito denominata "L.R.T. n. 38/07 e s.m.", del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, di seguito chiamato "Codice", del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, di seguito denominato "Regolamento", del Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici - Decreto Ministero Lavori pubblici 19 aprile 2000 n.145 (nelle

disposizioni non abrogate dal D.P.R. n. 207/10), di seguito denominato "Capitolato Generale", e si impegna, pertanto a curarne l'esatta osservanza. ==========

L'Impresa elegge domicilio legale presso la sede del Comune di Montecatini Val di Cecina , posta in Montecatini Val di Cecina (Pi), via Roma n. 1, dove potranno validamente esser fatte tutte le comunicazioni e notifiche in dipendenza del presente contratto. Le parti si danno reciprocamente atto che la validità ed efficacia del presente contratto è subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni ed assensi da parte delle Autorità competenti. Eventuali ritardi da parte delle Autorità amministrative preposte al rilascio delle preventive richieste, autorizzazioni e permessi, non costituiranno titolo per l'impresa di richiedere al Comune di Montecatini Val di Cecina indennità e compensi di sorta. Le parti precisano che nel caso di mancato conseguimento dei permessi ed autorizzazioni di cui innanzi il contratto dovrà ritenersi inefficace ex tunc. L'alea del mancato conseguimento di detti permessi ed autorizzazioni, così come dell'eventuale ritardo nel rilascio delle stesse, grava, per patto espresso, a carico dell'appaltatore che rinuncia pertanto ad avanzare qualsivoglia richiesta di ristoro e/o indennizzo al riguardo. ==========

L'appaltatore si obbliga ad assumere, a propria cura e spese, tutte le iniziative occorrenti e ad eseguire tutte le opere e lavorazioni provvisionali a perfetta regola d'arte, nonché ad adottare tutte le accortezze necessarie per garantire il raggiungimento di tale obiettivo condiviso da esso appaltatore. ==========

L'appaltatore dichiara altresì di obbligarsi e di accettare il fatto che:

a) di essere a conoscenza e di accettare, che i lavori, si potranno svolgere attraverso fasi discontinue, attraverso consegne frazionate, anche non consecutive. Dà atto che la cantierizzazione, la fasizzazione, così come le modalità esecutive che dovranno essere seguite, comporteranno oneri e costi diversi e maggiori rispetto a quelli usuali e che tutti questi oneri e costi sono già compensati con il corrispettivo di appalto offerto o accettato dall'Impresa; ==========

b) di essere a conoscenza che è riservata al Comune di Montecatini Val di Cecina la facoltà di modificare, in ragione delle esigenze che si potranno manifestare e della disponibilità delle aree, le previsioni del programma lavori senza che per tale motivo l'appaltatore possa avanzare pretese ed indennizzi avendo esso appaltatore tenuto conto anche di tale onerosità ed alea all'atto della firma del presente contratto; ==========

c) di essere a conoscenza e di accettare tutte le modalità e prescrizioni previste dal Capitolato Speciale d'appalto e dagli elaborati tecnici che devono ritenersi come per qui di seguito trascritte e confermate e dichiara di assumere come assume a proprio carico tutti gli oneri ed obblighi occorrenti per l'esecuzione dei lavori, nessuno escluso, inclusi quelli di cui al Capitolato Generale di Appalto dei LL.PP. (D.M. 145 del 19.04.2000). ==========

L'appaltatore dichiara che tutti gli oneri ed obblighi di cui alle precedenti lettere, così come tutti gli oneri ed obblighi, posti a carico dell'appaltatore dal Capitolato Speciale d'appalto, dagli elaborati progettuali, dal presente contratto, trovano remunerazione nel corrispettivo di appalto avendo esso Appaltatore valutato detti obblighi

ed oneri all'atto dell'offerta ed avendone quindi già tenuto conto. ===

Per tutto quanto non espressamente previsto le parti si rifanno alle vigenti disposizioni di legge in materia. ==========

Art. 3

CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

L'importo contrattuale ammonta ad Euro **€ 94.723,57.= oltre iva al 22% di € 20.839,19 per un totale complessivo di € 115.562,76.=**

L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale; ==========

Il contratto è stipulato a misura così come riscontrabili nell'elenco prezzi d'offerta, l'importo complessivo dei relativi lavori resta fisso ed invariabile senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori;

L'appaltatore dichiara che ha tenuto conto, in base a calcoli di sua convenienza ed a tutto suo rischio, oltre che di tutti gli oneri menzionati, anche di tutte le particolari lavorazioni, forniture e rifiniture eventuali che fossero state omesse negli atti e documenti del presente appalto, ma pur necessarie per rendere funzionali le opere in ogni loro particolare e nel loro complesso, onde dare le opere appaltate complete e rispondenti sotto ogni aspetto al progetto ed allo scopo cui sono destinate. ==========

Nel prezzo contrattuale si intende quindi sempre compresa e compensata ogni spesa principale ed accessoria, ogni fornitura, ogni consumo, l'intera mano d'opera specializzata, qualificata e comune, ogni opera provvisionale necessaria, ogni carico, trasporto e scarico in

ascesa ed in discesa, ogni onere e costo per il trasporto e conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta ed ogni ulteriore onere connesso allo svolgimento dei lavori, ogni lavorazione e magistero per dare i lavori completamente ultimati nel modo prescritto e ciò anche quando non sia stata fatta esplicita dichiarazione negli atti di appalto, tutti gli oneri ed obblighi derivanti, così come precisati nel Capitolato Speciale d'appalto, ogni spesa generale nonché l'utile per l'appaltatore.

Art. 4

DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante del presente contratto,ai sensi dell'art. 137 del D.P.R. 207/2010 e sono materialmente allegati allo stesso:

- capitolato speciale d'appalto
- elenco prezzi unitario

Sono parte integrante e sostanziale anche se non materialmente allegati al presente contratto *gli elaborati grafici progettuali e le relazioni; i piani di sicurezza previsti dall'articolo 131 del codice, il crono programma, le polizze di garanzia conservati dalla stazione appaltante e controfirmati dai contraenti.*

Art. 5

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

L'appalto viene concesso ed accettato sotto la piena, assoluta, inderogabile e inscindibile osservanza delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità desunti e risultanti dal Capitolato Speciale d'appalto, elenco prezzi unitario,che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.==========

L'Appaltatore, sottoscrivendo il presente contratto, dichiara di ben conoscere lo stato dei luoghi ove dovrà svolgersi il lavoro, e di aver preso piena conoscenza e visione di ogni circostanza che possa influire sui lavori stessi, e di averne tenuto debito conto nella formulazione della propria offerta, che pertanto è da ritenersi per lui congrua e remunerativa. ==========

Art. 6

VARIAZIONI AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO

Nel caso in cui il Comune, tramite la Direzione Lavori, ritenesse di dover introdurre modifiche o varianti in corso d'opera, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 132 del Codice di cui al D.L.vo 163/2006, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi concordati mediante apposito verbale ai sensi dell'art. 163 del Regolamento. In tal caso, verificandosene le condizioni, si applicherà la disciplina di cui all'art. 43, comma 8 e artt. 161 e 162 del D.P.R. n. 207/10. Nei soli casi previsti dall'art. 132, comma 1, del D.Lgs. n. 163/06 il Comune può ordinare, durante l'esecuzione del contratto, una variazione dei lavori fino alla concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto e l'appaltatore è tenuto ad eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, salva l'eventuale applicazione degli articoli 161, comma 6, e 163 del Regolamento, e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori. ==========

Art. 7

CONSEGNA DEI LAVORI

La consegna dei lavori all'Impresa appaltatrice verrà effettuata entro il 5 maggio 2016.==========

Art. 8

PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Non appena aggiudicati i lavori, è obbligo dell'impresa appaltatrice procedere, nel termine di 15 giorni, all'impianto del cantiere tenendo in particolare considerazione la situazione di fatto esistente sui luoghi interessati dai lavori, nonché il fatto che nell'installazione e nella gestione del cantiere ci si dovrà attenere alle norme di cui al Testo Unico in materia della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro D.Lgs 81/2008, nonché alle norme vigenti relative alla omologazione, alla revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d'opera e delle attrezzature di cantiere. Trascorso il termine di 15 giorni dalla data del verbale di consegna (o del primo verbale di consegna parziale) senza che l'appaltatore abbia iniziato i lavori, sarà applicata all'Impresa una penale di € 50,00= (euro cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo, penale che sarà annotata dal Direttore dei Lavori nel Registro di Contabilità e sarà computata a debito dell'Impresa nel primo stato di avanzamento. Qualora il ritardo si protragga per oltre 30 giorni dalla data del verbale di consegna (o dal primo verbale di consegna parziale), il Comune avrà la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione definitiva.==========

Resta sempre salvo il diritto del Direttore dei lavori di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine d'esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti

dall'esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Impresa possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi. Sotto le suddette condizioni l'Impresa avrà la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio del Direttore dei lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi del Comune. ==========

Art. 9

INIZIO E TERMINE PER L'ESECUZIONE - PENALI

L'Appaltatore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di giorni 130 (centotrenta) naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna. In caso di ritardo sarà applicata una penale giornaliera in una percentuale pari a 0,1% dell'ammontare netto contrattuale, determinata secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale d'appalto, il cui ammontare complessivo non potrà comunque superare il 10% dell'importo contrattuale. Se il ritardo dovesse determinare un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo contrattuale, il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione. L'Appaltatore dovrà comunicare per iscritto a mezzo lettera raccomandata A.R. alla Direzione dei Lavori l'ultimazione dei lavori non appena avvenuta.

Le penali saranno applicate in corso d'opera attraverso detrazioni sui SAL o sul corrispettivo finale. Per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori, inoltre l'appaltatore è tenuto a rimborsare le

spese per direzione, assistenza e sorveglianza occorse per il maggior tempo dell'esecuzione. ==========

Art. 10

OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto di appalto debbono essere registrati su apposito/i conto/i corrente/i dedicato/i e debbono essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale oppure con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. In tali documenti debbono essere riportati il Codice CIG assegnato al presente intervento. Le parti, con la sottoscrizione del presente contratto, assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari come disciplinati dalla legge n. 136/2010 e s.m.i. e come individuati analiticamente nel Capitolato Speciale d'appalto del presente appalto, cui si rinvia quale parte integrante di questo contratto. Le parti prendono atto che costituisce causa di risoluzione del presente contratto di appalto l'effettuazione di anche una sola transazione senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale oppure di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari. L'appaltatore si impegna, altresì, ad inserire negli eventuali contratti di subappalto o subcontratti apposita clausola con la quale le parti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i., nonché l'impegno a comunicare immediatamente al Comune di Montecatini Val di Cecina ed alla Prefettura di Pisa la notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di

tracciabilità ed a trasmettere allo stesso Comune di Montecatini Val di Cecina copia del contratto sottoscritto.==========

Art. 11

ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

L'appaltatore si impegna a rispettare tutti gli oneri ed obblighi contenuti nel Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000 (per quanto non abrogato dal D.P.R. n. 207/10), nel presente contratto, nonché nel Capitolato Speciale d'appalto facente parte integrante e sostanziale del presente atto. Ai sensi dell'art. 24 della L.R.T. n. 38/07, è altresì fatto obbligo all'appaltatore di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione. Le parti danno atto che l'Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla L. 12 marzo 1999 n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili". ==========

Art. 12

PAGAMENTI

I pagamenti sono disciplinati dagli artt.13 e 14 del Capitolato Speciale d'Appalto . Per le modalità ed i tempi di effettuazione dei pagamenti, le conseguenze in caso di irregolarità contributive e/o assicurative dell'appaltatore o di uno o più subappaltatori risultanti dal D.U.R.C., le conseguenze in caso di ritardo nei pagamenti delle retribuzioni al personale dipendente dell'appaltatore, del/i subappaltatore/i e/o del/i

sub-contraente/i, si applica quanto previsto nel Capitolato Speciale d'appalto parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se non materialmente allegato allo stesso. Fermi restando i tempi fissati dall'art. 143 del D.P.R. 207/10 per l'emissione del certificato di pagamento e per la disposizione della liquidazione, e quanto sopra disposto in materia di acquisizione di certificazioni per la regolarità contributiva e fiscale, visti i forti rallentamenti che sono determinati dal rispetto del Patto di Stabilità interno per quanto riguarda l'emissione del mandato di pagamento delle fatture, il saldo delle fatture **può avvenire entro sei mesi dall'emissione delle stesse o dalla data di esigibilità del credito**, senza che l'Appaltatore possa pretendere interessi, indennizzi o risarcimenti in ragione della necessità di rispettare le norme vigenti in tema di pareggio di bilancio. Costituisce giusta causa di sospensione dei pagamenti, da parte del Comune di Montecatini Val di Cecina, senza diritto per l'appaltatore di rivendicare interessi e/o ristori, la mancata trasmissione, nei termini di cui all'art. 118 del D. Lgs. 163/2006, della documentazione attestante il pagamento dei corrispettivi maturati dalle imprese subappaltatrici, ove eventualmente ammissibili, ovvero la mancata trasmissione della documentazione attestante la regolarità contributiva e previdenziale (certificato D.U.R.C.). ==========

Art. 13

COLLAUDO o C.R.E

Le operazioni di collaudo/ di emissione del C.R.E. dovranno essere concluse entro 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione dei lavori e dovranno avvenire nel rispetto dei termini di inizio e di conclusione

delle operazioni previste dal Codice e dal Regolamento. Il certificato di collaudo/C.R.E., soggetto ad approvazione da parte della stazione appaltante, ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso il biennio, il collaudo/C.R.E. si intende approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine. ==========

Art. 14

TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa appaltatrice è tenuta ad osservare, integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori. L'impresa appaltatrice si obbliga, altresì, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti con soci. I suddetti obblighi vincolano l'Impresa appaltatrice, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o se receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. L'Impresa appaltatrice è responsabile in solido, nei confronti del Comune, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Impresa appaltatrice dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti del Comune.

L’Impresa appaltatrice è inoltre obbligata ad applicare integralmente le disposizioni di cui all’art. 118, comma 6, ed art. 131 del Codice di cui al del D.L.vo 163/2006. L’Impresa appaltatrice è inoltre obbligata al versamento all’INAIL, nonché, ove tenuta, alle Casse Edili, agli Enti Scuola, agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui il lavoratore risulti iscritto, dei contributi stabiliti per fini mutualistici e per la scuola professionale. L’Impresa appaltatrice è altresì obbligata al pagamento delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc. in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle Casse Edili ed Enti-Scuola. Tutto quanto sopra secondo il contratto nazionale di categoria vigente al momento della firma del presente contratto. La regolarità contributiva ed assicurativa dell’Impresa appaltatrice e delle Imprese subappaltatrici, sarà verificata dal Comune prima dell’emissione di ogni singolo stato avanzamento lavori, mediante acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva.==========

Art. 15

SICUREZZA DEI LAVORI

Con la sottoscrizione del presente atto l'appaltatore si obbliga a rispettare ed applicare integralmente quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché a fornire tutti gli elaborati, dati ed informazioni che verranno richiesti dal Coordinatore per la Sicurezza nella fase di esecuzione, dal committente o dal responsabile dei lavori. L'appaltatore si obbliga a redigere e consegnare entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, le integrazioni al piano

generale di sicurezza e coordinamento ed i piani previsti dall'art. 131 comma 2 del Codice. Ai sensi dell'art. 23, commi 4, 5 e 6, della L.R.T. n. 38/2007 e s.m., l'appaltatore è tenuto, altresì, a svolgere momenti formativi mirati al singolo intervento oggetto dell'appalto ed alle specifiche problematiche sulla sicurezza emerse anche in occasione degli incontri di cui all'art. 8 del presente contratto. Gli interventi formativi, elaborati con tecniche di comprensione adeguate ed implementati in coincidenza di eventuali e significative variazioni del ciclo produttivo, debbono essere estesi ad ogni soggetto che, a qualunque titolo, anche di lavoro autonomo, si trovi ad operare nel cantiere. L'appaltatore è altresì tenuto ad ottemperare alle prescrizioni del D.Lgs 81/2008 in materia di prevenzione nei luoghi di lavoro. Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto, nonché ogni qualvolta l'appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare. ==========

Art. 16

DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

L'affidamento in subappalto di parte delle opere e dei lavori deve essere sempre autorizzato dal Comune ed è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 20 della L.R.T. n. 38/07 e s.m.i, 118 del Codice, e 170 del Regolamento, tenendo presente che la quota subappaltabile della categoria prevalente non può essere superiore al 30%. Le categorie di cui all'art. 107, comma 2, del DPR 207/10 di importo superiore al 15% del totale dei lavori, come individuate all'art.

2 del Capitolato Speciale d'appalto oggetto del presente contratto, possono essere subappaltate con i limiti di cui all'art. 118, comma 2, terzo periodo, ai sensi dell'art. 37, comma 11, del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.. In tal caso si procederà al pagamento diretto al subappaltatore, ai sensi del sopra citato art. 37, comma 11, secondo le modalità indicate all'art. 7 del Capitolato Speciale d'appalto oggetto del presente contratto, alla cui disciplina si rimanda. L'aggiudicataria è, altresì, solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente nonché dell'integrale osservanza, sempre da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. ==========

Ai sensi dell'art. 35, comma 28, del D.L. n. 223/2006 convertito nella legge n. 248/2006, sussiste responsabilità solidale dell'appaltatore relativamente all'effettuazione e al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente nonché relativamente al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore. Sia l'appaltatore che il subappaltatore, datori di lavoro, debbono adempiere all'obbligo previsto dall'art. 36 bis del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248: di tale adempimento sono solidalmente responsabili insieme con il committente. Incombono anche sul subappaltatore e sul subcontraente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.

136/2010 e s.m.i.. A tal fine i relativi contratti dovranno contenere, a pena di nullità, apposita clausola con cui le parti assumono tali obblighi. Al fine di rendere possibile la verifica di quanto sopra, copie dei contratti sottoscritti dall'appaltatore con i subappaltatori ed i subcontraenti debbono essere consegnate alla stazione appaltante. Per ciò che riguarda la procedura di autorizzazione al subappalto e le cause di revoca della medesima, si applicano le disposizioni contenute nel Capitolato Speciale d'appalto oggetto del presente contratto. ===

Art. 17

COPERTURE ASSICURATIVE

Ai sensi dell'art.129 del Codice, l'Impresa appaltatrice è obbligata a stipulare una o più polizze assicurative che tengano indenni il Comune da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che prevedano anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. Di conseguenza è onere dell'Impresa appaltatrice, da ritenersi compensato nel corrispettivo dell'appalto, l'accensione, presso compagnie autorizzate ai sensi di legge di polizze relative all'assicurazione RCT per un massimale, secondo quanto previsto dall'art. 125 comma 2 del regolamento pari a 500.000,00= € per danni a persone, a cose e animali; tale polizza dovrà specificatamente prevedere l'indicazione che tra le "persone si intendono compresi i rappresentanti della Comune, della Direzione lavori e dei soggetti preposti all'assistenza giornaliera e al collaudo", nonché alle altre assicurazioni previste negli atti di gara. ==========

Le polizze di cui ai precedenti commi deve essere presentata sulla base degli schemi tipo di cui al D.M. Attività Produttive n. 123 del 12/03/04, dovranno essere accese prima della consegna dei lavori e devono portare la dichiarazione di vincolo a favore del Comune e devono coprire l'intero periodo dell'appalto fino al completamento della consegna delle opere; devono altresì risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato e devono essere esibite al Comune prima dell'inizio dei lavori e comunque prima della liquidazione del primo stato d'avanzamento, alla quale non si darà corso in assenza della documentazione comprovante l'intervenuta accensione delle polizze suddette. ==========

Ai fini del pagamento della rata di saldo l'appaltatore è tenuto a costituire polizza fideiussoria d'importo pari a quello della rata di saldo della durata di due anni, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. ==========

Art. 18

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità ai sensi dell'art. 118 co.1 del Codice di cui al D.L.vo 163/2006. ==========

È fatto salvo quanto stabilito all'art. 116 del predetto D.Lgs. n. 163/2006. ==========

Art. 19

RISOLUZIONE E RECESSO

Salvi i casi di risoluzione per reati e per decadenza dell'attestazione di qualificazione, previsti dall'art. 135 del D.Lgs. n. 163/2006, per la risoluzione e il recesso del presente contratto trovano applicazione le

disposizioni di cui agli artt. 136, 137 e 138 del Codice D.L.vo 163/2006, e all'art.18 del D.M. 145/2000. ==========

Le parti convengono inoltre, quale clausola risolutiva espressa, che il contratto potrà essere dichiarato risolto dalla committente, con le conseguenze di cui al precedente comma, oltre che nei casi indicati negli altri articoli del presente contratto, anche quando: ==========

1) il ripetersi su più di un pagamento in acconto di irregolarità contributive e/o assicurative da parte della ditta appaltatrice riscontrata tramite D.U.R.C.; ==========

2) il ripetersi su più di un pagamento in acconto di ritardi nella corresponsione delle retribuzioni al personale dipendente della ditta appaltatrice risultanti da attivazione delle procedure di cui all'art. 13 del D.M. 145/2000; ==========

3) quando, nonostante i solleciti e la messa in mora da parte della Stazione appaltante nonché il blocco dei successivi pagamenti, si verifica la mancata trasmissione alla Stazione appaltante medesima delle fatture quietanziate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 118 c.3 del D.L.vo 163/2006. ==========

4) l'Appaltatore sospenda l'esecuzione dei lavori; ==========

5) sopravvengano a carico dell'Appaltatore, soci, dirigenti e dei suoi legali rappresentanti, provvedimenti e/o procedimenti di cui alla vigente normativa antimafia; ==========

6) nel caso di insolvenza dell'Appaltatore ovvero nel caso in cui abbia fatto una cessione generale dei beni ai creditori o sia avviata nei suoi confronti una qualsiasi procedura concorsuale;==========

7) nel caso di violazione del divieto di subappalto senza preventiva autorizzazione; ==========

8) nel caso in cui l'appaltatore non dovesse ottemperare alla legislazione ed alle normative in materia di sicurezza e salute; =====

9) nel caso di esito negativo delle operazioni di controllo effettuate dalla Prefettura in ordine alla certificazione antimafia. L'effettuazione di transazioni senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità finanziaria costituisce causa di risoluzione del presente contratto. ==========

10) nel caso in cui il Direttore dei lavori certifichi che gli interventi non siano eseguiti a regola d'arte.==========

Art. 20

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le eccezioni e le riserve dell'Impresa, per la risoluzione delle contestazioni fra il Direttore dei lavori e l'Impresa e per la definizione delle controversie fra l'Amministrazione e l'Impresa sia durante l'esecuzione e sia al termine del contratto, si procederà a norma dell'art. 240-bis del D.Lgs. n. 163/06, degli artt. 164, 190, 191, 201, 233 del Regolamento. La competenza alla definizione delle controversie di cui al contratto in oggetto viene demandata esclusivamente il Foro di Pisa intendendo le parti derogare, convenzionalmente, agli altri fori alternativi. ==========

Qualora l'importo delle riserve raggiunga il 10% dell'importo contrattuale verrà attivata la procedura di accordo bonario, così come previsto dall'art. 240 del D.L.vo 163/2006. Le riserve e le pretese dell'appaltatore, che in ragione del valore o del tempo di insorgenza

non sono state oggetto della procedura di accordo bonario ai sensi dell'articolo 240 del D.Lgs. n. 163/06, sono esaminate e valutate dalla stazione appaltante entro novanta giorni dalla trasmissione degli atti di collaudo effettuata ai sensi dell'articolo 234 del DPR 207/10. =======

Qualora siano decorsi i termini previsti dall'articolo 141 del D.Lgs. n. 163/06 senza che la stazione appaltante abbia effettuato il collaudo o senza che sia stato emesso il certificato di regolare esecuzione dei lavori, l'appaltatore può chiedere che siano comunque definite le proprie riserve e richieste notificando apposita istanza. La stazione appaltante deve in tal caso pronunziarsi entro i successivi novanta giorni. ==========

Il pagamento delle somme eventualmente riconosciute dalla stazione appaltante deve avvenire entro sessanta giorni decorrenti dalla accettazione da parte dell'appaltatore dell'importo offerto. In caso di ritardato pagamento decorrono gli interessi al tasso legale. ========

Ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. n. 163/06, anche al di fuori delle ipotesi di attivazione della procedura di accordo bonario ai sensi dell’art. 240 sopra citato, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile. ==========

Art. 21

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Comune ai sensi degli artt. 11 e ss. e 18 del D. Lgs. n.196 del 30/6/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento

degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. L'Appaltatore, si impegna ad utilizzare i dati personali nella misura strettamente necessaria all'attività da compiere per l'esecuzione del presente contratto ed avvertirà il Comune di qualsiasi evento, che, a seguito dell'esecuzione della prestazione contrattuale, possa aver comportato l'alterazione dei dati. L'Appaltatore si impegna, inoltre, sotto la sua esclusiva responsabilità ad adottare ogni misura di sicurezza fisica, logica ed organizzativa necessaria a garantire l'integrità ed esattezza dei dati personali trattati e ad evitare rischi di distruzione, perdita o alterazione dei dati, accessi ai dati da parte di soggetti non autorizzati ed usi non consentiti dei dati utilizzati. ======

Art. 22

SPESE DI CONTRATTO - IVA

Tutte le spese del presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, inerenti e conseguenti, ad eccezione dell'I.V.A. che è a carico del Comune di Montecatini Val di Cecina, sono a totale carico dell'Impresa assuntrice dei lavori, senza diritto di rivalsa e saranno prelevate dal relativo deposito già effettuato. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti al pagamento dell'I.V.A. per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86. ==========

Al riguardo si dà atto che l'imposta di registro e bollo è stata assolta con pagamento a mezzo di modello F23 in data 18 aprile 2016.====

Art. 23

OSSERVANZA DI DISPOSIZIONI DI LEGGE E REGOLAMENTARI

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare la Legge Regione Toscana 13 luglio 2007, n. 38 e s.m., il Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al D.L.vo 163/2006 e s.m.i., il Regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 ed il Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M.LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145 per le disposizioni non abrogate dal citato D.P.R. n. 207/10. ==========

Art. 24

INDICAZIONE DELLE PERSONE CHE POSSONO RISCUOTERE

La persona o le persone autorizzate dall'Appaltatore a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo, anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla Stazione Appaltante, sono indicate negli atti da cui risulta tale designazione, che dovranno essere presentati al Comune di Montecatini Val di Cecina in forma scritta entro 15 giorni dalla stipula del presente contratto. In caso di mancata designazione delle persone di cui al presente articolo, le parti danno atto che l'unico soggetto abilitato a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme del presente articolo è il legale rappresentante dell'impresa. ==========

La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante. In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute. In difetto delle indicazioni previste dai commi

precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi alla Stazione Appaltante per pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere. ==========

Art. 25

SPESE ED OBBLIGHI GENERALI A CARICO DELL'APPALTATORE

Fatte salve le eventuali ulteriori prescrizioni previste nell'allegato Capitolato Speciale d'appalto, si intendono comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'Appaltatore: ==========

a) le spese per l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri, con esclusione di quelle relative alla sicurezza nei cantieri stessi; ==========

b) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;

c) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori; ==========

d) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o dal Responsabile del Procedimento o dall'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione; ====

e) le spese per le vie di accesso al cantiere; ==========

f) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di direzione lavori; ==========

g) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali; ==========

h) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione; ==========

i) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni; ==========

l) tutte le spese inerenti la stipula del presente contratto e sue consequenziali. ==========

Art. 26

RECESSO DAL CONTRATTO

E' riconosciuta al Comune di Montecatini Val di Cecina la facoltà di recedere, in qualsivoglia momento dal contratto ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 163/2006. Il recesso sarà notificato dal Comune all'Appaltatore mediante lettera raccomandata e nel termine di venti giorni da tale notifica il Comune procederà alla ricognizione e presa in consegna dei Lavori e del cantiere. Per la valutazione della parte eseguita dei lavori appaltati si procederà alla redazione del computo metrico dei lavori eseguiti applicando alle quantità risultanti i rispettivi prezzi unitari di cui all'offerta dell'appaltatore o, in mancanza di questi, i nuovi prezzi redatti secondo le disposizioni di cui al presente contratto indicate in precedenza.==========

Art. 27

CLAUSOLA DI MANLEVA

L'appaltatore terrà sollevato ed indenne il Comune di Montecatini Val di Cecina da ogni controversia e conseguenti eventuali oneri che possono derivare da contestazioni, riserve e pretese sia nei confronti delle imprese di noleggio o fornitura che verso terzi, in ordine a quanto

abbia diretto e indiretto riferimento all’attuazione del presente contratto, e, specificatamente alla esecuzione dei lavori ed utilizzate eventualmente dall’Appaltatore stesso. ==========

Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dall’Appaltatore con la firma del presente contratto, ad eccezioni di quelle diversamente disciplinate all’interno dello stesso, le penali da applicare sono stabilite in misura giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente di importo non superiore al 10 per cento. ==========

Art. 28

ALLEGATI

Si considerano allegati al presente atto, anche se non materialmente gli atti citati in premessa e gli elaborati di cui all’art 4 del presente contratto, mentre si allegano il capitolato speciale di appalto, e l’elenco unitario prezzo, per i quali i comparenti dispensano me Segretario Rogante dalla lettura, dichiarando di averne preso conoscenza.=====

L’APPALTATORE Gabellieri Alessio f.to digitalmente

IL COMUNE Raffaele Bartolini f.to digitalmente

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. si approvano espressamente le clausole di cui agli articoli, 2,3,4,6,8,9,12, 22,25,26,27 che sono state rilette. ==========

L'APPALTATORE Gabellieri Alessio f.to digitalmente

IL COMUNE Raffaele Bartolini f.to digitalmente

Il presente atto, stipulato nel luogo sopraindicato formato e stipulato in modalità elettronica, è stato redatto da me sottoscritta dott.ssa Rosanna Mattera, Segretario comunale del Comune di Montecatini Val di

Cecina, mediante l'utilizzo e il controllo personale degli strumenti informatici su n. 29 pagine a video comprese le firme rese in forma legale ed è stato da me letto alle parti contraenti, ad eccezione degli allegati per dispensa espressa avutane dalle parti che dichiarano di ben conoscerne il contenuto.==========

Le parti contraenti dichiarano altresì di riconoscere il presente contratto come la precisa e fedele riproduzione della loro volontà e con me ed alla mia presenza lo sottoscrivono con firma digitale ai sensi dell'articolo 1, I comma lett.s., del D.Lgs 7/3/2005 n.82 (Codice dell'Amministrazione Digitale CAD). Al riguardo io sottoscritto Segretario Comunale attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'art.1, I comma, lett.f) del D.Lgs. n.82/2005 sopra meglio specificato.==========

L'APPALTATORE Gabellieri Alessio f.to digitalemte

IL FUNZIONARIO DELL'ENTE. Raffaele Bartolini F.to digitalmente

L'UFFICIALE ROGANTE Dott.ssa Rosanna Mattera

F.to digitalmente